

Statuto della Società Holding

TITOLO I DEFINIZIONI

1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- 1.1 **"Azioni"** indica le azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, i *warrant*, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, azioni della Società.
- 1.2 **"Azioni A"** indica le azioni di categoria A.
- 1.3 **"Azioni B"** indica le azioni di categoria B.
- 1.4 **"Codice Civile"** indica il codice civile italiano, come approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successivamente modificato.
- 1.5 **"Società Controllate"** hanno il significato previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile.
- 1.6 **"Socio"** o **"Soci"** indica, individualmente o collettivamente, qualsiasi socio della Società.

TITOLO II DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE, DURATA

2 Denominazione

La società è denominata [●] S.p.A. ("**Società**")

3 Sede e domicilio dei Soci

- 3.1 La Società ha sede in Monza (MB).
- 3.2 Previa delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati ovvero sopprimere quelle esistenti.

4 Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, incluse start up, che abbiano quale oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, servizio di recupero di materia ed energia da rifiuti solidi urbani e/o servizio di igiene ambientale e/o servizio di teleriscaldamento e/o altri servizi pubblici e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).
- 4.2 La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, prevalentemente a favore dei soci e/o società controllate e/o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto

sociale o comunque attinenti al medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche, avalli ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell'interesse di terzi.

- 4.3** La Società opera nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dai principi Comunitari in materia di tutela della concorrenza nei mercati e di affidamento in house providing, nonché dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale. Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5 Durata e recesso

- 5.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

6 Capitale sociale

- 6.1** Il capitale sociale della Società è pari a Euro [●] rappresentato da n. [●] azioni ordinarie del valore nominale di Euro [●] cadauna.
- 6.2** Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 6.3** La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. È esclusa la cessione di azioni a soggetti privati.
- 6.4** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7 Azioni

- 7.1** Le Azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.
- 7.2** Le Azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.3** Le Azioni A sono dotate di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dal Codice Civile per le azioni ordinarie, degli altri diritti previsti nel presente Statuto e, in particolare, de:
- 7.3.1** i diritti amministrativi di cui al Paragrafo 15.2.2.

A fini di chiarezza si precisa che ogni Azione A dà diritto a un voto nelle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, della Società, e nelle assemblee di categoria.

- 7.4** Le Azioni B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi, degli altri diritti previsti nel presente Statuto e, in particolare, de

7.4.1 i diritti amministrativi di cui al Paragrafo 15.2.1.

A fini di chiarezza si precisa che ogni Azione B dà diritto a un voto nelle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, della Società, e nelle assemblee di categoria.

8 Variazioni capitale sociale

- 8.1** Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, ferma restando la titolarità dell'intero capitale sociale in capo agli Enti Pubblici, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6.
- 8.2** Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

9 Trasferimenti e prelazioni

- 9.1** Il trasferimento di tutte le, o parte delle, Azioni, delle obbligazioni convertibili, e di ogni altro titolo reale sulle Azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- 9.2** Qualora un Socio ("**Socio Alienante**") intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie Azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende Azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente informare di tale volontà l'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, indicando nella stessa le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo (o, nel caso in cui il trasferimento sia a titolo gratuito o non preveda un corrispettivo in danaro, il valore attribuito alle azioni) e le modalità di pagamento ("**Comunicazione del Socio Alienante**"). L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.
- 9.3** I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le Azioni o i diritti di opzione offerti in vendita nella Comunicazione del Socio Alienante e alle condizioni ivi indicate.
- 9.4** Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il Socio dichiari di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni offerte in vendita (ovvero sul valore delle stesse in caso in cui non sia previsto un prezzo o di trasferimento a titolo gratuito), il prezzo (o il valore) deve essere determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra la Società ed il socio che intende effettuare il trasferimento ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.
- Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà il prezzo (o valore) di cessione delle azioni in base al valore corrente della Società. Le spese per l'arbitraggio, nel caso in cui la determinazione contestata risulti corretta, rimangono a carico del socio che ha richiesto la rideterminazione del prezzo (o del valore).
- 9.5** Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine sopra indicato, il Socio Alienante sarà libero di trasferire tutte le Azioni offerte in prelazione al cessionario indicato nella Comunicazione del Socio Alienante, purché il trasferimento venga perfezionato in

stretta conformità a quanto indicato nella Comunicazione del Socio Alienante ed entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione da parte della Comunicazione del Socio Alienante.

- 9.6** L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC delle proposte di acquisto pervenute.
- 9.7** Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione fosse esercitato da parte di più di un Socio, le Azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'Organo Amministrativo, con la medesima comunicazione di cui al punto 9.6., offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- 9.8** Le Azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei punti che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione sub 9.2., entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto sub 9.3.. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il trasferimento torna ad essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.
- 9.9** Qualora nella Comunicazione del Socio Alienante sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.
- 9.10** I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

10 Obbligazioni e finanziamenti

- 10.1** La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2410 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.
- 10.2** L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i Soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma D. Leg.vo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche.
- 10.3** Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

TITOLO V ASSEMBLEA

11 Assemblea

- 11.1** L'assemblea è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 11.2** Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non Amministratore, Sindaco e dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'articolo 2373 del Codice Civile.
- 11.3** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta far constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima, anche per delega.

12 Convocazione

- 12.1** L'assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 12.2** L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
- 12.3** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene inviato con lettera raccomandata A.R., PEC, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 12.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Paragrafo 12.3, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del collegio sindacale.
- 12.5** L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

13 Riunione per video conferenza o teleconferenza

- 13.1** L'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che:
- 13.1.1** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - 13.1.2** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
 - 13.1.3** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 13.2** Alle condizioni di cui al Paragrafo 13.1, è inoltre consentito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

14 Presidenza dell'assemblea

- 14.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona eletta (senza limitazione alcuna) dalla maggioranza dei presenti.
- 14.2** Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
- 14.3** Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 14.4** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto (a) dal presidente e dal segretario o (b) dal notaio.

15 Deliberazioni

- 15.1** L'assemblea dei Soci delibera:

- (a) su tutte le materie previste dal Codice Civile;
- (b) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (c) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e revisore;
- (d) sulle operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati;
- (e) ai sensi dell'art. 2364 n. 5) del Codice Civile, l'autorizzazione alle decisioni di costituzione di società, partecipazione a consorzi e altre analoghe forme di stabile aggregazione di imprese, nonché di acquisizione/cessione di partecipazioni e/o interessenze o di scioglimento di e/o recesso da società, consorzi e altre forme di aggregazione stabile di imprese;
- (f) ai sensi dell'art. 2364 n. 5) del Codice Civile, l'autorizzazione all'espressione di voto da parte dell'organo amministrativo della Società nelle assemblee della Società Controllate che abbiano per oggetto le seguenti materie:
 - (i) fusioni e scissioni societarie;
 - (ii) modifiche statutarie;
 - (iii) scioglimento e liquidazione;
 - (iv) operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - (v) emissioni di titoli di debito;
 - (vi) operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati;
 - (vii) su ogni e qualsivoglia eventuale deliberazione riguardante la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato;
 - (viii) approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del budget dell'esercizio successivo, corredato dal piano relativo agli interventi da realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale;

- (ix) approvazione di piani strategici aziendali, ivi incluso il piano d'impresa, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni; approvazione di accordi di collaborazione con operatori del settore;
- (x) compimento di investimenti e/o disinvestimenti nei territori dei Soci titolari delle Azioni B, anche per iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale;
- (xi) costituzione di società, partecipazione a consorzi e altre analoghe forme di stabile aggregazione di imprese, nonché di acquisizione/cessione di partecipazioni e/o interessenze o di scioglimento di e/o recesso da società, consorzi e altre forme di aggregazione stabile di imprese;
- (xii) nomina delle cariche sociali e determinazione dei compensi spettanti agli amministratori, nei limiti stabiliti dall'ordinamento anche con riferimento a eventuali incarichi speciali.

15.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

15.2.1 le materie di cui al precedente Paragrafo 15.1(f)(x), per cui sarà necessario la presenza e il voto favorevole dei Soci titolari delle Azioni B;

15.2.2 le materie di cui ai precedenti Paragrafi 15.1(d), 15.1(f)(vi), 15.1(f)(vii), i soli Soci titolari delle Azioni A avranno diritto di voto.

15.3 Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, l'assemblea potrà deliberare validamente in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogo di propria competenza, solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

16 Organo amministrativo

16.1 La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, alternativamente:

(a) da un amministratore unico; ovvero

(b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto verrà deciso dai soci all'atto della nomina ("**Consiglio di Amministrazione**").

16.2 L'organo amministrativo è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente all'assemblea e di quanto indicato dal successivo Paragrafo 16.3.

16.3 L'organo amministrativo potrà deliberare validamente o assumere determinate in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogo di propria competenza solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

- 16.4** Gli amministratori possono essere anche non soci e l'organo amministrativo resta in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali; esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 16.5** L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In difetto, per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale.
- 16.6** Fino a diversa deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dalle restrizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

17 Nomina e cessazione del Consiglio di Amministrazione

- 17.1** Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.
- 17.2** La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci che rappresentino una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale della Società e sottoscritte dai rappresentanti degli stessi.
- 17.3** Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio voto per un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
- (i) Candidato: voto di lista fratto 1;
 - (ii) Candidato: voto di lista fratto 2;
 - (iii) Candidato: voto di lista fratto 3
 - (iv) Candidato: voto di lista fratto 4
 - (v) Candidato: voto di lista fratto 5
- 17.4** Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli Amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
- 17.5** Qualora non si addivenisse alla nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al precedente Paragrafo 17.3, tutti gli amministratori o quelli mancanti, a seconda del caso, saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 17.6** Se per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere tempestivamente convocata. Gli amministratori successivamente nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2386, secondo e terzo comma, c.c.

18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 18.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 18.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o altrove, ogni volta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano 2 amministratori o il collegio sindacale.
- 18.3** L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori e ai sindaci effettivi, anche con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica o PEC, almeno 3 giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione
- 18.4** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 18.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
- 18.6** Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.
- 18.7** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Alle medesime condizioni, è inoltre consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 18.8** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

19 Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 19.1** Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le altre attività per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.
- 19.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

- 19.3** Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

20 Deleghe di gestione

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione al Presidente, individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi.

- 20.2** Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- (a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;
- (b) il conferimento, la modifica o la revoca di poteri;
- (c) la nomina e la revoca del Direttore Generale.

21 Direttore Generale

- 21.1** L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale con un mandato della durata massima di tre anni, rinnovabile. L'Organo Amministrativo determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

- 21.2** Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della Società ed in particolare, avvalendosi della struttura della Società:

- (a) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- (b) sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- (c) può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- (d) partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- (e) dirige il personale della Società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- (f) provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti ed all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della Società, senza limiti di valore;
- (g) esercita le altre prerogative attribuite dai regolamenti di direzione e coordinamento eventualmente adottati e vigenti di tempo in tempo.

CAPO VII ORGANI DI CONTROLLO

22 Collegio Sindacale

- 22.1** Il collegio sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che saranno nominati dall'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.
- 22.2** La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è di esclusiva competenza dell'assemblea.
- 22.3** I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
- 22.4** I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 22.5** L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 22.6** Le riunioni del collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Alle medesime condizioni, è inoltre consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

23 Revisione legale dei conti

- 23.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 23.2** I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale o della società di revisione sono regolati dalla legge.

24 Comitato tecnico per il controllo analogo

- 24.1** I soci della Società esercitano sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato di Controllo Congiunto".
- 24.2** Il controllo è effettuato dal Comitato di Controllo Congiunto in forma di indirizzo (autorizzazione preventiva) – monitoraggio (controllo contestuale) – verifica (controllo finale).
- 24.3** Nel caso in cui alla Società siano affidati più servizi in house, si procederà alla costituzione di uno o più sottocomitati.
- 24.4** Il funzionamento, la nomina dei suoi componenti e le materie di competenza del Comitato di Controllo Congiunto (e degli eventuali sottocomitati) sono regolate da un apposito regolamento qui accluso quale **Allegato A** ("**Regolamento Controllo Analogo**").

CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

25 Bilancio

- 25.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2** L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'assemblea.
- 25.3** Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio nei termini e nelle forme previste dalla legge e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci per la sua approvazione. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.
- 25.4** Nei casi in cui si facesse ricorso alla dilazione del termine, l'Organo Amministrativo deve segnalare le ragioni della stessa nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

26 Ripartizione degli utili

- 26.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'importo indicato nell'articolo 2430 del Codice Civile, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione.

27 Scioglimento

- 27.1** La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti codice civile.
- 27.2** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

28 Legge applicabile e foro competente

- 28.1** Lo Statuto e i diritti e obblighi che ne derivano sono disciplinati e interpretati secondo la legge italiana.
- 28.2** Tutte le controversie derivanti dallo Statuto saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

29 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Allegato A – Regolamento Controllo Analogico